



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 01094/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2021, presentato, in data 30 aprile 2021, dal sig. Michele Criscitiello nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'annullamento del provvedimento della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, assunto con il dispositivo di cui al C.U. n. 147 del 31 marzo 2021 e con le relative motivazioni di cui al C.U. n. 137 del 1° aprile 2021, che, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 marzo 2021, ha confermato, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività federale fino al 30 aprile 2022, per la violazione dell'art. 35 CGS FIGC.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori di legge, compensandole per la metà.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 4 agosto 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Vito Branca

Depositato in Roma in data 4 agosto 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face